

deliberazione n. 57

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 2017, N. 73

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all’o.d.g.: proposta di regolamento n. 6/17, a iniziativa del Consigliere Giacinti “Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative)” dando la parola al consigliere di maggioranza Fabio

Urbinati e al consigliere di minoranza Piergiorgio Fabbri, relatori della II Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto che l'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative;

Visto il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" che, all'articolo 2 bis, pone a carico dei titolari degli stabilimenti balneari l'onere di garantire il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo modalità indicate dall'Autorità marittima (comma 1); attribuisce ai Comuni, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, la facoltà di prevedere deroghe allo svolgimento di tale servizio, d'intesa con l'Autorità marittima (comma 5) e infine dispone che gli stabilimenti balneari, quando rimangono aperti per esclusivi fini elioterapici, non sono tenuti ad assicurare alla clientela il servizio di salvataggio (comma 6);

Considerato che, in alcune località della costa marchigiana, l'erosione costiera provocata dalle mareggiate invernali ha reso praticamente impos-

sibile lo svolgimento dell'attività di balneazione in diversi tratti del litorale marittimo dato in concessione ai privati;

Ritenuto che i titolari di tali stabilimenti balneari si vedono, a tutt'oggi, costretti a sostenere importanti oneri finanziari per garantire la sicurezza obbligatoria dei bagnanti, pur non potendo ormai disporre di un tratto di spiaggia idoneo a collocare le attrezzature (lettini, ombrelloni) indispensabili per garantire alla clientela il servizio di balneazione;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere regionale Francesco Giacinti;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della citata legge;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative'".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:**MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”****Art. 1**

(Modifica dell’articolo 2 bis del r.r. 2/2004)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 bis del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) è inserito il seguente:

“6 bis. I Comuni possono altresì disporre, d’intesa con l’Autorità marittima competente, l’interruzione del servizio di salvataggio qualora, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, sia divenuta impossibile l’attività di balneazione.”.